



## **PROCEDURA APERTA**

### **INTERVENTO ID 2350 – ALBERGO DEI POVERI: RIQUALIFICAZIONE VALLETTA CARBONARA IN GENOVA**

#### **PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELL'INTERVENTO**

#### **DISCIPLINARE DI GARA**

##### **PREMESSE**

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Sviluppo Genova S.p.A., alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto la redazione del Progetto Esecutivo e l'esecuzione dei relativi lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento: “**ID 2350 – Albergo dei Poveri: Riqualificazione Valletta Carbonara in Genova**”.

La procedura di gara in oggetto è stata disposta con determina a contrarre DOC n. 065/11/K/R001 e l'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta sopra soglia europea, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 6 D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo, anche solo “Codice”), come meglio descritto nel seguito del presente Disciplinare.

Il progetto definitivo è stato validato dal R.U.P. dell'intervento ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/16, come risulta dalla relazione di Validazione di cui al Prot. ASP Emanuele Brignole n. 1139 del 22/12/2022.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Genova, nelle aree esterne dell'Albergo dei Poveri in Piazza Emanuele Brignole con accesso da Corso Dogali e corso Firenze.

L'appalto è finanziato come descritto al punto III.1.2) del Bando di Gara.

Il CIG è 9560717940, il CUP è G33D21001290001.

Il R.U.P. del presente procedimento di gara è l'ing. Emanuela Cella (sviluppogenova@pec.it – via San Giorgio 1 – 4° piano, 16128 Genova).

Il R.U.P. dell'intervento è nominato da A.S.P. Emanuele Brignole.

##### **1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI GESTIONE DELLA GARA D'APPALTO**

La presente procedura di gara verrà gestita tramite piattaforma telematica, accessibile tramite il seguente link: **<https://sviluppogenova.acquistitelematici.it/>**

**Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, gli operatori economici dovranno completare, gratuitamente, la necessaria procedura di iscrizione preliminare a tale piattaforma, seguendo le istruzioni ivi indicate.**

Una volta effettuata tale registrazione, gli operatori economici interessati potranno visualizzare ogni informazione sulla presente procedura e compiere le relative operazioni (ad es. presentare offerta, inviare quesiti di gara, inviare eventuale documentazione integrativa qualora richiesta dalla Stazione Appaltante, etc.).

Al momento dell'iscrizione preliminare verrà richiesto l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, ma, una volta completata l'iscrizione gli operatori economici dovranno integrare le informazioni inserite accedendo alla propria area personale. In particolare, dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata, su cui ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura di gara.

In relazione alle questioni, dubbi o problematiche relative al funzionamento della piattaforma, alle modalità operative del suo utilizzo, si invita a visionare le istruzioni contenute nella voce “**Manuali e Guide**” reperibile nella colonna a sinistra della schermata “Home” della piattaforma e, se necessario, richiedere assistenza aprendo un ticket tramite la voce “**Supporto Tecnico**” (reperibile poco più in basso rispetto a “Manuali e Guide”).

Ogni eventuale comunicazione relativa alla presente procedura di gara (ad es. quesiti o integrazioni documentali richieste in sede di soccorso istruttorio) dovrà essere inviata a Sviluppo Genova S.p.A. tramite la piattaforma stessa, attraverso la messaggistica reperibile nella propria area personale degli operatori economici e **non** direttamente dalla casella PEC dei concorrenti a quella della Stazione Appaltante.

Allo stesso modo, ogni comunicazione da parte di Sviluppo Genova S.p.A. verrà inviata agli operatori economici interessati tramite piattaforma e sarà visibile sia nella messaggistica nell'area personale che direttamente nella casella pec. I riscontri a tali comunicazioni dovranno essere esclusivamente forniti tramite la piattaforma telematica.

Al momento della registrazione sulla piattaforma, gli operatori economici hanno l'onere indicare il proprio indirizzo di posta elettronica **certificata**, al quale riceveranno ogni comunicazione di gara.

Qualora venisse indicato un indirizzo di posta elettronica **non** certificata, le comunicazioni effettuate tramite piattaforma telematica verranno inviate all'indirizzo indicato e si riterranno validamente effettuate, anche se recapitate ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria.

In tal caso, anche in caso di mancato ricevimento, l'interessato non potrà vantare alcun diritto, stante l'onere a suo carico di indicare la propria PEC e l'impossibilità per la Stazione Appaltante di sincerarsi dell'effettiva consegna della posta elettronica ordinaria.

In tale circostanza, la Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di richiedere che il concorrente interessato provveda a modificare la propria anagrafica inserendo un indirizzo di posta certificata in luogo di quella ordinaria.

## **2 | PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO – DISCIPLINA PROCEDURALE**

La presente procedura di gara, per quanto non diversamente e/o specificamente disciplinato dal Bando di Gara e dal presente Disciplinare, resta soggetta alla più rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di appalti pubblici.

Al riguardo, e a mero titolo esemplificativo, si indicano i seguenti provvedimenti che costituiscono le principali fonti normative disciplinanti il presente appalto:

- D.Lgs. n 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche in legge dalla L. n. 120/2020;
- D.L. n. 77/2021, convertito con modifiche in legge dalla L. n. 108/2021;

- D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento Generale), per le parti ancora in vigore;
- Linee Guida A.N.A.C. emanate in attuazione del D.Lgs. 50/2016 tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:
  - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Offerta economicamente più vantaggiosa”;
  - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
  - Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”;
  - Linee guida n. 15, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”;
- Decreti Ministeriali, Regolamenti e Circolari emanati in attuazione del D.Lgs. 50/2016, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:
  - D. M. M.I.T. n. 49 del 7 marzo 2018, “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
  - D. M. M.I.T. del 2 dicembre 2016, “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. 50/2016”;
  - CIRCOLARE M.I.T. n. 3 del 18 luglio 2016, “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE)”;
  - D. M.I.T. n. 263 del 2 dicembre 2016, “Definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee”;
  - D. M. Mi.S.E. n. 31 del 19 gennaio 2018, “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie”;
- Deliberazioni, circolari, comunicati o altri chiarimenti dell’A.N.A.C., tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:
  - FAQ AVCpass - FVOE, reperibili al seguente link:  
<https://www.anticorruzione.it/-/avcpass?redirect=%2Fchiedilo-ad-anac>

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di osservanza di ogni altra disposizione di legge e di regolamento, nonché di ogni altra eventuale disposizione contenuta in particolari atti della Stazione Appaltante, in relazione alla particolare natura ed all'oggetto dell'appalto, ancorché qui non espressamente richiamata.

<b>3</b>	<b>DOCUMENTAZIONE DI GARA</b>
----------	-------------------------------

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;

- c) Schema di contratto;
- d) Capitolato Speciale di Appalto (nel seguito anche “C.S.A.”), costituito dalle Norme Generali, dalle Norme Tecniche, nonché tutti i suoi Allegati;
- e) Modulo A – domanda di partecipazione alla gara;
- f) Modulo B – dichiarazione integrativa;
- g) Modulo C – dichiarazione integrativa progettista;
- h) Dichiarazione di offerta economica;
- i) Articolazione delle attività - Offerta temporale.

Il presente Disciplinare, il CSA e gli altri documenti ed elaborati di gara verranno pubblicati entro il 30/12/2022 sul sito internet <http://www.sviluppogenova.com/index.php/category/bandi-gare/lavori/>; la modulistica di gara sarà anche disponibile sulla piattaforma telematica <https://sviluppogenova.acquistitelematici.it/>.

È fatto obbligo ad ogni concorrente di scaricare tutti i documenti di gara.

#### **4 | OGGETTO DELL'APPALTO**

Le attività previste dall'appalto, regolate dal Capitolato Speciale d'Appalto, alla cui più dettagliata disciplina e descrizione si rimanda, consistono sinteticamente nella redazione del Progetto Esecutivo e l'esecuzione dei relativi lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento: “ID 2350 – Albergo dei Poveri: Riqualficazione Valletta Carbonara in Genova”, in piazza Emanuele Brignole 2.

L'appalto consiste nella riqualficazione, con destinazione d'uso finale parco pubblico, dell'ex vivaio comunale e dei manufatti che insistono sull'area, sia attraverso opere di restauro conservativo, che di manutenzione straordinaria, che di demolizione e ricostruzione.

In ragione della natura e delle caratteristiche dell'intervento l'appalto non è articolato in lotti di gara.

Il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione non fa parte delle prestazioni progettuali incluse nell'appalto. Qualora la progettazione esecutiva ipotizzasse differenti lavorazioni o tempistiche e fasizzazioni delle stesse differenti rispetto a quelle del cronoprogramma del progetto definitivo, dovrà essere verificato il perdurare della validità dei contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento ed eventualmente predisposto a esclusivo carico dell'Appaltatore un nuovo Piano di Sicurezza e Coordinamento che dovrà in ogni caso essere sottoscritto da un tecnico abilitato.

#### **5 | VALORE DELL'APPALTO**

Il valore complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa ed esclusi eventuali contributi previdenziali in relazione alle attività di ingegneria e architettura, ammonta ad € **7.642.098,07** (Euro settemilioneisicentoquarantaduemilanovantotto/07), di cui:

- € 207.567,20, esclusi eventuali contributi previdenziali, quale importo “a corpo” per la realizzazione della progettazione esecutiva;
- € 7.189.383,19 quale importo “a corpo” per la realizzazione dell'intervento;
- € 46.762,92 quale importo “a corpo” del servizio di manutenzione successiva alla realizzazione dell'intervento;
- € 198.384,76 quale importo degli oneri della sicurezza.

L'importo inerente alla progettazione è stato calcolato sulla base della seguente tabella riepilogativa:

CAT. EX DM 17/06/2016	IMPORTO OPERE	IMPORTO CORRISPETTIVI CON SPESE
E.13	€ 2.625.170,31	€ 83.159,34
E.19	€ 3.042.646,47	€ 67.304,05
E.21	€ 408.641,97	€ 15.963,93
V.03	€ 473.165,99	€ 8.251,74
S.05	€ 239.899,66	€ 11.548,41
IA.02	€ 411.137,49	€ 12.091,54
IA.03	€ 187.106,05	€ 9.248,19
	<b>€ 7.387.767,95</b>	<b>€ 207.567,20</b>

Il contratto verrà stipulato “a corpo”.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verrà effettuato secondo quanto previsto al Capo VI del CSA.

Si segnala all'attenzione dei concorrenti le peculiarità diffusamente illustrate nel Capitolato Speciale d'Appalto, a cui si rimanda.

#### **6 | TERMINI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**

I termini per ultimare tutte le attività oggetto dell'appalto sono dettagliatamente disciplinati dal Capo III del CSA, a cui si rimanda.

Fermo restando quanto sopra, al fine di fornire una sintetica rappresentazione delle tempistiche previste, le tempistiche previste possono essere schematizzate come di seguito:

- 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione delle attività prodromiche e preliminari;
- 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per la redazione della progettazione esecutiva decorrenti dalla comunicazione di avvio delle attività, come meglio indicato all'art. 11 del CSA. Tale termine include anche le scadenze intermedie indicate nella predetta disposizione capitolare, al cui rigoroso rispetto l'Affidatario sarà tenuto;
- 870 (ottocentosettanta) giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dell'intervento, ripartiti nelle seguenti scadenze intermedie:
  1. 330 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dall'avvio dei lavori, per arrivare a uno stato di avanzamento lavori pari al 30% delle lavorazioni complessive;
  2. 510 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dall'avvio dei lavori, per arrivare a uno stato di avanzamento lavori pari al 50% delle lavorazioni complessive.

Oltre alle predette tempistiche, è espressamente previsto che, come meglio disciplinato all'interno del CSA, l'Appaltatore sia tenuto ad espletare le attività di manutenzione periodica successiva alla realizzazione dell'intervento per un anno dalla formale comunicazione di avvio di tali attività.

Come esplicitato nel Capitolato Speciale d'Appalto, in tale termine sono considerati anche i giorni di maltempo, ordinariamente prevedibili, che precludono l'esecuzione totale o parziale dei lavori, nonché le ferie contrattuali.

<b>7</b>	<b>SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</b>
----------	--

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che dovranno indicare il soggetto incaricato delle attività di progettazione esecutiva tra le figure di cui all'art. 46 del Codice.

È ammessa la partecipazione raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 D.Lgs. 50/2016.

**A pena di esclusione:**

- È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete). In caso di violazione sono esclusi dalla gara tutti i partecipanti coinvolti.
- È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. In caso di violazione sono esclusi dalla gara tutti i partecipanti coinvolti.
- È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. In caso di violazione sono esclusi dalla gara tutti i partecipanti coinvolti. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
- È vietato, per i consorziati per i quali il consorzio stabile o il consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o il consorzio tra imprese artigiane concorre, partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei per quanto compatibile. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

In conformità con quanto previsto all'art. 4 del Decreto 2 dicembre 2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, **qualora le attività progettuali vengano espletate da un RTP, deve essere prevista la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, a pena di esclusione.**

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto incaricato dell'espletamento delle attività progettuali, lo stesso deve essere effettuato, **a pena di esclusione**, da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominalmente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Le eventuali persone giuridiche incaricate delle attività progettuali dovranno indicare, **a pena di esclusione del concorrente**, la persona fisica responsabile della progettazione, del coordinamento e

delle integrazioni delle diverse prestazioni specialistiche (capo progetto), nonché il nome e le qualifiche professionali dei singoli professionisti incaricati della prestazione del servizio.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, i soggetti che hanno effettuato i servizi di progettazione definitiva sulla cui base è stata bandita la presente gara d'appalto, non potranno partecipare alla stessa, né agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un loro soggetto controllato, controllante o collegato. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dei predetti progettisti, ai loro collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. **Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.**

## **7.1 REQUISITI GENERALI**

**Non è ammessa** la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs n. 50/2016;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 ed al Libro I Titolo I Capo II di tale D.Lgs.;
- le cause ostative di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

**Non è ammessa, inoltre,** la partecipazione alla gara di operatori economici che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce **causa di esclusione** dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, Legge 108/2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, presentano, **a pena di esclusione**, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, Legge 108/2021, gli operatori economici diversi da quelli di cui al precedente periodo, che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, sono tenuti a impegnarsi a consegnare entro sei mesi dalla conclusione del contratto al Committente A.S.P. Emanuele Brignole una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione è altresì trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, Legge 108/2021, i medesimi operatori economici indicati nel capoverso precedente sono tenuti a impegnarsi a consegnare entro sei mesi dalla conclusione del contratto al Committente A.S.P. Emanuele Brignole la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente alla

data di scadenza di presentazione delle offerte. La predetta relazione è trasmessa altresì alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, Legge 108/2021, i concorrenti sono tenuti ad obbligarsi di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

## **7.2 REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE – ESECUTORE DELL'INTERVENTO**

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, indicati dal bando di gara e in questa sede riportati:

- A. iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, per attività corrispondenti a quelle oggetto dell'appalto, oppure nel Registro Professionale o Commerciale o albo equivalente dello Stato di residenza, come previsto all'art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016.

Tale requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici (ad esclusione del soggetto indicato come incaricato delle attività di progettazione esecutiva, nei cui confronti il presente requisito è eventuale) che compongono il concorrente che partecipa alla gara o, nel caso di consorzi stabili o soggetti assimilabili, dal consorzio stabile e dalle consorziate indicate come esecutrici;

- B. attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 216 comma 14 D.Lgs. 50/2016 e 61 D.P.R. 207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere nelle seguenti categorie di lavori di cui all'allegato A del D.P.R. 207/2010:

<b>Categoria</b>	<b>Classifica</b>	<b>Qualificazione obbligatoria</b>	<b>Prevalente o scorporabile</b>	<b>Superspecialistica (D.M. 248/2016)</b>	<b>Importo (€)</b>	<b>incidenza% sul valore esecuzione</b>
OS24	IVbis	sì	Prev	No	€ 3.042.646,47	41,18%
OG1	IVbis	sì	Scorp	No	€ 2.625.170,31	35,53%
OG2	II	sì	Scorp.	No	€ 408.641,97	5,53%
OS4	II	sì	Scorp.	Sì	€ 473.165,99	6,40%
OS21	I	sì	Scorp.	Sì	€ 239.899,66	3,25%
OS28	II	sì	Scorp.	No	€ 411.137,49	5,57%
OS30	I	sì	Scorp.	Sì	€ 187.106,05	2,53%

Sulla base dell'articolazione sopra riportata è individuata la categoria OS24 come categoria prevalente, per un importo di € 3.042.646,47.

Lo schema sopra riportato individua altresì le categorie OG1, OG2, OS4, OS21, OS28 e OS30 come scorporabili ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

È prevista la qualificazione obbligatoria per ogni predetta categoria scorporabile.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b) del D.L. 47/2014 (convertito in Legge dalla L. n. 80 del 23 maggio 2014) le lavorazioni di cui alle citate categorie non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo della relativa adeguata qualificazione.

È ammesso il "subappalto qualificante" o "subappalto necessario", istituto che consente, in conformità ai consolidati principi della normativa di settore, l'ammissione alla gara anche al concorrente che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie a qualificazione obbligatoria, purché qualificato per la categoria prevalente con una classifica corrispondente

all'importo totale dei lavori ricondotti alla categoria prevalente e a quella/e oggetto del subappalto qualificante, e purché si sia impegnato, per l'esecuzione dei lavori, a subappaltare tali attività scorparabili ad imprese in possesso della necessaria qualificazione.

Con riferimento al requisito di qualificazione indicato al presente art. 7.2 lett. B, si precisa che:

1. i concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2 D.P.R. 207/2010;
2. **i concorrenti italiani e quelli esteri in possesso di qualifica SOA** provano, ai sensi di quanto previsto all'art. 84 comma 1 D.lgs. 50/2016 il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC ("qualifica SOA");
  - a. **i concorrenti esteri che non posseggano la qualifica SOA** presentano la documentazione richiesta per il soddisfacimento dei requisiti di cui sopra, conformemente alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti, con traduzione giurata in lingua italiana che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre, conformemente a quanto disposto agli artt. 62 D.P.R. 207/2020 e 45 comma 1 secondo periodo D.Lgs. 50/2016.
3. alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile e, pertanto, nel seguito verranno assimilati a tale forma di partecipazione, ove non diversamente specificato;
4. per i raggruppamenti temporanei i consorzi ordinari e gli altri soggetti ex lege assimilati ai raggruppamenti, **di tipo orizzontale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dagli operatori economici che compongono il concorrente ciascuno nella misura minima del 10 per cento, ai sensi di quanto previsto all'art. 92 comma 2 D.P.R. 207/2010, come precisato dalla pronuncia della Corte di Giustizia della U.E. 28 aprile 2022, causa C-642-20.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

I lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

5. per i raggruppamenti temporanei i consorzi ordinari e gli altri soggetti ex lege assimilati ai raggruppamenti, **di tipo verticale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente, ai sensi di quanto previsto all'art. 92 comma 3 D.P.R. 207/2010.

Nelle categorie scorparate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorparabili non assunte dalle mandanti devono essere posseduti dalla mandataria.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;

6. per i consorzi stabili i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle

consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

**La banca dati FVOE, istituita presso ANAC, verrà utilizzata per la comprova dei requisiti.**

### **7.3 REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE – ESECUTORE DELLA PROGETTAZIONE**

I concorrenti devono indicare il/i professionista/i incaricato/i delle attività di progettazione tra i soggetti di cui all'art. 46 D. Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di cui infra.

Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al precedente art.7.2 lett. B del presente Disciplinare devono, alternativamente:

- associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo incaricato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 D. Lgs. 50/2016 quale "Progettista Associato" in possesso dei requisiti di progettazione previsti nel seguito del presente articolo.  
L'eventuale raggruppamento di Progettisti costituirà un sub-raggruppamento (costituito o costituendo) all'interno del raggruppamento concorrente. Di tale raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, apportando al raggruppamento i propri requisiti progettuali, anche le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti previsti dal presente articolo, purché in possesso dell'attestazione SOA per prestazioni di esecuzione e progettazione.
- semplicemente "indicare" uno dei soggetti elencati all'art. 46 D. Lgs. 50/2016, quale "Progettista Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione previsti nel seguito del presente articolo. Nel caso di più progettisti indicati è obbligatoria la forma del raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) fra loro.

Le imprese di costruzioni che eventualmente conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all'interno del raggruppamento (capogruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti).

**Il medesimo progettista, a prescindere dalla forma di partecipazione del concorrente e del progettista stesso, non potrà essere indicato da più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti gli operatori economici coinvolti.**

A prescindere dalla natura giuridica e dal rapporto con il concorrente, i progettisti, **a pena di esclusione del concorrente**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) possesso dei requisiti di cui al D.M. 263/2016;
- 2) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- 3) (per i professionisti che espletano le attività di progettazione oggetto dell'appalto) iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del/i soggetto/i personalmente responsabile/i delle attività di progettazione e degli elaborati specialistici. A tal fine i concorrenti dovranno indicare nella modulistica di gara, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo dei professionisti incaricati.

**Gli operatori economici esecutori della progettazione e gli operatori esecutori dei lavori che in possesso di idonea SOA di progettazione e costruzione intendessero eseguire la progettazione, devono, a pena di esclusione del concorrente, possedere inoltre i seguenti requisiti:**

- i. avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti alla pubblicazione della presente procedura di gara, di servizi di ingegneria e architettura ex art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da

affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari all'importo stimato delle prestazioni inerenti ai lavori corrispondenti, come di seguito schematizzato:

<u>ID opere</u>	<u>Grado di complessità</u>	<u>Importo opere</u>	<u>Requisito</u>
DM 17 giugno 2016 (ex D.M. 143/2013)			
E.13	1,20	€ 2.625.170,31	€ 83.159,34
E.19	1,20	€ 3.042.646,47	€ 67.304,05
E.21	1,20	€ 408.641,97	€ 15.963,93
V.03	0,75	€ 473.165,99	€ 8.251,74
S.05	1,15	€ 239.899,66	€ 11.548,41
IA.02	0,85	€ 411.137,49	€ 12.091,54
IA.03	1,15	€ 187.106,05	€ 9.248,19

Si precisa che, *in favor participationis*, per “ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando” si intende l’arco temporale compreso fra il 01/01/2012 ed il 31/12/2021 e fra il 01/01/2022 e la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara su Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e che i servizi espletati devono essere ultimati all’interno del predetto arco temporale, a prescindere dalla data del loro avvio.

- ii. avvenuto svolgimento di due servizi “di punta” di ingegneria e architettura (da intendersi come servizi ultimati), eseguiti negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando:
- appartenenti ad ognuna delle categorie indicate nella successiva tabella;
  - analoghi (o comunque assimilabili) a quelli oggetto dell'affidamento per dimensione e caratteristiche tecniche.

Si precisa che sono richiesti due servizi di punta per ognuna delle categorie sotto indicate e che gli stessi potranno essere utilizzati per più categorie ove incluse nello stesso servizio espletato e conformi agli importi richiesti.

Ciascun servizio di punta indicato dovrà contemporaneamente riportare un importo di parcella almeno pari a quanto indicato nella corrispondente categoria della tabella indicata nel seguito e inerire a un’opera il cui valore sia almeno pari a quello indicato nella medesima tabella.

Quanto sopra vale per ogni singolo servizio di punta e, pertanto, il requisito non potrà essere soddisfatto cumulativamente.

<u>ID opere</u>	<u>Grado di complessità</u>	<u>Importo opere</u>	<u>Requisito</u>
DM 17 giugno 2016 (ex D.M. 143/2013)			
E.13	1,20	€ 1.312.585,15	€ 41.579,67
E.19	1,20	€ 1.521.323,23	€ 33.652,02
E.21	1,20	€ 204.320,98	€ 7.981,96
V.03	0,75	€ 236.582,99	€ 4.125,87
S.05	1,15	€ 119.949,83	€ 5.774,20
IA.02	0,85	€ 205.568,74	€ 6.045,77
IA.03	1,15	€ 93.553,02	€ 4.624,09

Si precisa che, *in favor participationis*, per “ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando” si intende l’arco temporale compreso fra il 01/01/2012 ed il 31/12/2021 e fra il 01/01/2022 e la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara su Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e che i servizi espletati devono essere ultimati all’interno del predetto arco temporale, a prescindere dalla data del loro avvio.

- iii. Fatturato globale annuo relativo ai servizi espletati nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili, antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno pari singolarmente ad € **207.567,20**, ritenuto tale importo, pari al valore complessivo stimato dei servizi di ingegneria e architettura oggetto dell’appalto, la soglia minima per poter garantire l’adeguata affidabilità ed esperienza professionale richiesta dall’espletamento dell’incarico oggetto della presente procedura di gara, tenendo conto dell’esigenza di contemperare tale necessità con l’opposto principio di consentire al maggior numero possibile di operatori economici di partecipare alla procedura selettiva. Per i concorrenti che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il presente requisito di fatturato deve intendersi riferito al periodo di attività.

Si precisa che, *in favor participationis*, per “ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti alla data di pubblicazione del bando” si intende l’arco temporale che include gli esercizi compresi fra il 01/01/2017 ed il 31/12/2021 e il periodo fra il 01/01/2022 e la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara su Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, fermo restando che, laddove il concorrente intenda indicare il fatturato per tale parte del 2022, troveranno integrale applicazione gli ultimi due periodi del presente art. 7.2.2.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, D.Lgs. 50/2016, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, D.Lgs. 50/2016 il concorrente che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, fermo restando che da tale documentazione

dovrà essere idonea a dimostrare la propria capacità economica e che la stessa dovrà risultare in maniera evidente.

Ogni valutazione in merito all'idoneità di tale documentazione è rimessa all'insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

- iv. avere eseguito progettazione di lavori in modalità Building Information Modeling (B.I.M.) negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente Avviso.
- v. essere dotato di uno staff tecnico adeguato all'entità e alla complessità delle opere da progettare, comprendente in particolare un professionista incaricato delle integrazioni fra le varie prestazioni specialistiche, un architetto paesaggista o dottore agronomo, un architetto esperto in restauro, un ingegnere impiantista, uno strutturista tutti con comprovata esperienza su interventi similari.

**Il/i soggetto/i indicato/i come progettista/i dovrà/dovranno essere inclusi nel PassOE del concorrente e, al solo fine della creazione di tale PassOE, essere indicati come mandante del RTI, a prescindere dalla forma di partecipazione del concorrente e del progettista e dal rapporto giuridico fra loro.**

<b>7.4</b>	<b>INDICAZIONI PER R.T.P./R.T.I., CONSORZI, AGGREGAZIONI DI RETE E G.E.I.E.</b>
------------	---

Gli operatori economici che si presentano in forma associata o, comunque, plurisoggettiva, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile e, pertanto, nel seguito verranno assimilati a tale forma di partecipazione, ove non diversamente specificato.

Nei consorzi ordinari il consorziato che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila ed è assimilato al mandatario.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione dovranno essere soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti o per i consorzi stabili nel caso il raggruppato sia riconducibile a tale forma.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, ove applicabile, deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per i consorzi stabili tale requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Per quanto riguarda specificamente gli operatori economici incaricati della progettazione (a prescindere dalla forma di partecipazione, dalla loro natura giuridica e dal rapporto con il concorrente) è espressamente previsto, **a pena di esclusione**, che:

1. I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
2. Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 di tale D.M.

3. Il requisito di cui sopra relativo al fatturato globale è soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso
4. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario e GEIE, **di tipo orizzontale**, il requisito di cui sopra all'art. 7.3.i., deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che per quanto riguarda le singole categorie ciascuna mandante/mandataria (o forma corrispondente) deve possedere i requisiti previsti in relazione alla medesima categoria in misura corrispondente alla propria quota di partecipazione alla stessa.
5. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario e GEIE, **di tipo verticale**, il requisito di cui sopra all'art. 7.3.i. deve essere posseduto dalla mandataria (o forma corrispondente) per quanto riguarda la categoria prevalente E.19 oltre alle altre categorie laddove assunte da tale operatore economico. Per quanto riguarda le altre categorie ciascuna mandante (o forma corrispondente) deve possedere i requisiti previsti in relazione alla/e categoria/e che intende assumere.
6. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario e GEIE, **di tipo misto** (ossia entità di tipo verticale al cui interno possono essere presenti sub-raggruppamenti di tipo orizzontale), per quanto attiene al requisito di cui sopra all'art. 7.3.i. si applicherà in generale la disciplina sopra prevista in relazione al raggruppamento verticale e, con specifico riferimento alla categoria rispetto alla quale è formato il raggruppamento (o forma corrispondente) orizzontale, si applicherà la disciplina sopra prevista in relazione al raggruppamento orizzontale.
7. Il requisito dei servizi di punta di cui sopra all'art. 7.3.ii. deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando quanto segue.

I due servizi di punta richiesti devono essere posseduti da un solo soggetto del raggruppamento per ogni singola categoria.

Con riferimento alle specifiche categorie, i servizi di punta devono essere posseduti dal soggetto che assume la medesima categoria.

8. Con riferimento ai consorzi stabili, i requisiti di cui sopra agli artt. 7.3.i., 7.3.ii. e 7.3.iii. devono essere posseduti dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici per cui partecipa e, mediante avvalimento, quelli delle altre consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

<b>8</b>	<b>AVVALIMENTO</b>
----------	--------------------

Ai sensi di quanto previsto all'art. 89 comma 11 ed all'art. 146 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, **non è ammesso l'avvalimento in relazione alle lavorazioni di cui alle Categorie OG2, OS4, OS21 e OS30 ed alla progettazione di cui alla Categoria E.21.**

Con riferimento alle attività di cui alle categorie diverse da quelle sopra indicate, i sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016, nei modi e con i limiti previsti da tale disposizione, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti ("ausiliari"), anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai precedenti artt. 7.1 e 7.2.A, nonché dal D.M. 263/2016, con la precisazione che è ammesso

l'avvalimento relativo a titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, purché gli ausiliari in relazione a tali requisiti eseguano direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Il concorrente ed i suoi ausiliari saranno responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante e del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli ausiliari devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché delle dichiarazioni integrative di cui al successivo art. 16.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliari. Gli ausiliari non possono avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 D.Lgs. 50/2016, **a pena di esclusione di tutti gli operatori economici coinvolti**, non è consentito che l'ausiliario presti avvalimento per più di un concorrente, né che partecipino alla gara come concorrenti sia l'ausiliario che il concorrente che si avvale dei suoi requisiti.

L'ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e della disciplina del subappalto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci **si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia** ai sensi dell'art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016 ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 D.Lgs. 50/2016.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliario sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89 comma 3 D.Lgs. 50/2016, al concorrente di sostituire l'ausiliario.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliario, il R.U.P. del procedimento di gara richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliario, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliario subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE del nuovo ausiliario e la dichiarazione integrativa di cui al successivo art. 16.1, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo o di mancato accoglimento della stessa, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si ribadisce che anche le imprese ausiliarie di cui si chiede l'avvalimento devono necessariamente compilare il DGUE ed i moduli integrativi di cui al successivo art. 16.1 del presente Disciplinare, che dovranno essere inseriti nella documentazione amministrativa di gara unitamente a:

- dichiarazione con cui il concorrente indica specificamente i requisiti di partecipazione per i quali il concorrente chiede l'avvalimento ed indica l'ausiliario, specificandone i dati (denominazione, sede legale, codice fiscale e partita iva, recapiti telefonici, indirizzo pec e-mail ordinaria);
- dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'ausiliario, relativa al possesso dei requisiti oggetto di avvalimento;
- dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'ausiliario, con cui si obbliga, verso il concorrente e **verso il Committente ASP Emanuele Brignole**, a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie (dandone dettagliata descrizione) di cui è carente il concorrente ed attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara a nessun diverso titolo;
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte.

**Anche gli operatori economici ausiliari devono generare il PassOE, come precisato nelle relative FAQ AVCpass/FVOE.**

## **9 | SUBAPPALTO – SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA**

In accordo con quanto previsto all'art. 31, comma 8 D.Lgs. 50/2016, non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per rilievi (anche BIM) misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi le attività di consulenza specialistica inerenti ai settori ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

Fermo restando quanto sopra, in relazione alle attività ivi indicate rispetto alle quali il subappalto è ammesso, ai sensi del limite generale sancito all'art. 105 c. 1 D.Lgs. 50/2016, non può essere affidata a terzi oltre il 50% della prevalente attività di progettazione E.19.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista, anche in caso di ricorso al subappalto.

Ad ogni modo il subappalto dovrà sempre essere subordinato alla previa autorizzazione del R.U.P. dell'intervento e sarà soggetto alla disciplina di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016.

I concorrenti devono indicare nell'apposita modulistica di gara le prestazioni che intendono subappaltare nei limiti di quanto sopra previsto. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.

## **10 | SUBAPPALTO – ESECUZIONE DELL'INTERVENTO**

In conformità alle previsioni sancite dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e dall'articolo 49 L. n. 108/2021 e nei margini imposti da tali disposizioni e dalla vigente normativa, non si ritiene di porre particolari limitazioni specifiche al subappalto, fermo restando il limite generale disposto all'art. 105 comma 1 D.Lgs. 50/2016 che prevede espressamente che: “... *non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera*”.

I concorrenti devono indicare nella modulistica di gara tutte le prestazioni che intendono subappaltare. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

I subappaltatori dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 D. Lgs. 50/2016.

## **11 | GARANZIA PROVVISORIA**

Ai sensi dell'art. 93 D. Lgs 50/2016 è richiesta la costituzione nelle forme e modi previsti dalla citata disposizione normativa e la sua produzione in sede di gara una garanzia provvisoria, in favore della Stazione Appaltante Sviluppo Genova S.p.A., pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara (ferme restando eventuali riduzioni di cui nel seguito del presente articolo), efficace per 12 mesi (365 giorni), pari al periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta.

Tale garanzia dovrà, altresì, essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, ex art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, in relazione ai lavori oggetto dell'Appalto. Tale disposizione, ex art. 93 comma 8 D. Lgs. 50/2016, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 93 comma 4 D. Lgs. n. 50/2016, la citata garanzia provvisoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Si rimanda a quanto previsto all'art. 93 D. Lgs. n. 50/2016 per quanto riguarda il calcolo di eventuali riduzioni dell'importo e per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente articolo.

Si precisa che, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva dovrà essere calcolata sull'importo risultante dalla riduzione precedente.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 D. Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. La garanzia sarà inoltre escussa in caso di dichiarazioni mendaci rese in corso di gara.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7 D. Lgs. 50/2016, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) D. Lgs. 50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) D. Lgs. 50/2016, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 D. Lgs. 50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) D. Lgs. 50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

<b>12</b>	<b>SOPRALLUOGO</b>
-----------	--------------------

Tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi, ai fini della presentazione dell'offerta è **obbligatorio** effettuare il **sopralluogo** sull'area oggetto dell'intervento.

La mancata effettuazione di tale sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato **nei soli giorni** 17/01/2023 alle ore 11:00 e 24/01/2023 alle ore 11:00, ritenendo che la predetta data sia l'ultimo giorno idoneo a permettere un'adequata ponderazione dell'offerta da parte dei concorrenti. Pertanto, non verranno accolte richieste di fissazioni ulteriori appuntamenti per il sopralluogo, salvo casi motivati da fattori del tutto straordinari ed eccezionali che verranno valutati dalla Stazione Appaltante Sviluppo Genova S.p.A., di concerto con il Committente A.S.P. Emanuele Brignole.

Si precisa che, ai soli fini organizzativi, occorre prenotarsi inviando una richiesta **via PEC all'indirizzo [sviluppopgenova@pec.it](mailto:sviluppopgenova@pec.it)**, indicando i seguenti dati:

- data del sopralluogo a cui si chiede di partecipare (**una** fra quelle sopra indicate);

- nominativo del concorrente, recapito telefonico ed indirizzo e-mail;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Le richieste di sopralluogo dovranno pervenire entro le ore le 17:00 del giorno precedente a quello dell'appuntamento prescelto.

Si precisa che nei confronti di tale prenotazione, la Stazione Appaltante Sviluppo Genova S.p.A. potrà non dare alcun riscontro.

L'appuntamento per il sopralluogo, alle date e alle ore sopra indicate, è fissato **davanti all'ingresso principale dell'Albergo dei Poveri, in piazzale Emanuele Brignole, 2, 16136 Genova (GE).**

**Si segnala che i partecipanti al sopralluogo avranno l'obbligo di attenersi fermamente alle eventuali disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus Covid 19 vigenti alla data di effettuazione del sopralluogo medesimo.**

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da diverso soggetto da questi delegato in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il potere di rappresentare l'operatore economico deve risultare da idonea documentazione (ad es. certificato o visura camerale, procura notarile o delega scritta con allegata documentazione attestante il possesso dei relativi poteri da parte del delegante).

Tale documentazione, unitamente a copia di un valido documento di identità del soggetto che partecipa o parteciperà al sopralluogo deve essere presentata in loco al momento del sopralluogo e/o trasmessa a Sviluppo Genova S.p.A.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di rete **già costituiti**, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, di cui all'art. 48, comma 5 D. Lgs. 50/2016, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete **non ancora costituiti**, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa ogni singolo operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In accordo con il prevalente orientamento giurisprudenziale, ferma restando l'obbligatorietà del sopralluogo, è **anche ammessa la possibilità che il sopralluogo venga espletato da uno o alcuni dei componenti del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete non ancora costituiti, qualora gli altri componenti ratifichino con un apposito atto le operazioni espletate.**

In caso di consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore. In caso di più consorziate esecutrici, in alternativa alla delega da parte del consorzio, sarà necessaria la delega di tutte le consorziate esecutrici.

**A tutela della concorrenza è vietato ad uno stesso concorrente di partecipare a più di un sopralluogo e ad una stessa persona fisica di partecipare a più di un sopralluogo in rappresentanza di diversi concorrenti.**

Dell'espletamento del sopralluogo verrà rilasciata attestazione scritta, che dovrà essere trasmessa all'interno della documentazione amministrativa tramite la piattaforma telematica di cui al precedente art. 1, unitamente all'eventuale atto di ratifica delle operazioni reso dagli operatori economici componenti del concorrente che non hanno effettuato il sopralluogo né direttamente né tramite delega.

**La Stazione Appaltante Sviluppo Genova S.p.A. si riserva di ritenere automaticamente rigettate le richieste di sopralluogo ricevute oltre i termini sopra stabiliti e di non darvi riscontro alcuno.**

<b>13</b>	<b>CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE</b>
-----------	---

La selezione della migliore offerta avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base ai seguenti elementi di valutazione:

**OFFERTA ECONOMICA**

**E** ribasso percentuale sull'importo di gara soggetto a ribasso ..... punteggio massimo **20/100**

**OFFERTA TECNICA**

**T** qualità dell'offerta tecnica presentata ..... punteggio massimo **80/100**

La qualità dell'offerta tecnica presentata verrà valutata in base ai seguenti elementi:

Elemento		Punteggio massimo
T.1	Gestione del Progetto Esecutivo	25/100
T.2	Gestione e organizzazione del Cantiere	9/100
T.3	Esperienza, qualifiche e certificazioni in possesso dell'offerente, imprenditoria giovanile e inclusione sociale	6/100
T.4	Durabilità e qualità dell'opera e del servizio di manutenzione successivo	40/100
	<b>Totale</b>	<b>80/100</b>

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata **secondo il metodo aggregativo-compensatore** in base alla formula ivi esplicitata, ovvero:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W<sub>i</sub> = peso o punteggio massimo relativo all'elemento (i);

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente, variabile tra zero ed uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento (i);

∑<sub>n</sub> = sommatoria.

I coefficienti V(a)<sub>i</sub> saranno determinati:

- a) **per l'elemento di valutazione di natura quantitativa E**, attraverso il metodo cosiddetto bilineare, in base alla seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$A_i$  = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

$A_{\text{soglia}}$  = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,85$  (parametro regolatore)

$A_{\text{max}}$  = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

- b) **per ognuno degli elementi di valutazione di natura qualitativa T.1, T.2, T.3 e T.4**, attraverso l'attribuzione da parte dei commissari di coefficienti discrezionali, che avverrà nella seguente modalità:

- i. ogni commissario procederà ad attribuire, per ogni concorrente, un coefficiente, variabile fra zero e uno, secondo i criteri sotto riportati;
- ii. al termine dell'attribuzione dei coefficienti da parte di ogni commissario, si procederà a calcolare, per ogni concorrente, la media dei coefficienti attribuitigli da parte dei commissari;
- iii. si procederà quindi a riparametrare le medie dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, attribuendo il coefficiente pari ad 1 (uno) all'offerta che avrà ottenuto la media più alta e assegnando alle altre offerte un coefficiente proporzionale linearmente decrescente.

L'attribuzione, da parte di ciascun commissario, dei coefficienti variabili fra zero e uno di cui al precedente punto i. avverrà nel seguente modo:

### **Per l'elemento di valutazione T.1**

Ogni commissario esaminerà la relazione che costituisce la documentazione inerente all'offerta tecnica – i cui contenuti sono illustrati al successivo punto 16.2 del presente Disciplinare – relativamente al primo capitolo “Gestione del Progetto Esecutivo”

La valutazione avverrà attribuendo discrezionalmente un punteggio – anche non intero (cioè con decimali) – variabile all'interno del range riportato fra parentesi, ai seguenti contenuti, sulla base degli aspetti prestazionali offerti e del loro approfondimento sotto il profilo tecnico:

1. Competenza tecnica dei progettisti [0 - 20]
2. Ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità [0 - 40]
3. Implementazione BIM [0 - 40]

Si procederà quindi a sommare i punteggi attribuiti ai suddetti contenuti e a dividere il risultato ottenuto per cento, arrotondando alla terza cifra decimale, ottenendo così, per l'offerta esaminata, il coefficiente, variabile fra zero e uno, relativo all'elemento T.1.

### **Per l'elemento di valutazione T.2**

Ogni commissario esaminerà la relazione che costituisce la documentazione inerente all'offerta tecnica – i cui contenuti sono illustrati al successivo punto 16.2 del presente Disciplinare – relativamente al secondo capitolo “Gestione e organizzazione del Cantiere”.

La valutazione avverrà attribuendo discrezionalmente un punteggio – anche non intero (cioè con decimali) – variabile all’interno del range riportato fra parentesi, ai seguenti contenuti, sulla base della loro efficacia in termini di minimizzazione dell’impatto dell’opera o del suo processo realizzativo:

- A. Prestazioni ambientali del cantiere [0 – 25]
- B. Massimizzazione percentuale di rifiuti destinati a recupero, riciclo, riutilizzo [0 – 13]
- C. Ottimizzazione delle fasi in relazione al minimo disagio per e associazioni e altre attività operanti [0 – 12];
- D. Comunicazione e valorizzazione dell’intervento [0 – 50].

Si procederà quindi a sommare i punteggi attribuiti ai suddetti aspetti e a dividere il risultato ottenuto per 100 (cento), arrotondando alla terza cifra decimale, ottenendo così, per l’offerta esaminata, il coefficiente, variabile fra zero e uno, relativo all’elemento T.2.

### **Per l’elemento di valutazione T.3**

Ogni commissario esaminerà la relazione che costituisce la documentazione inerente all’offerta tecnica – i cui contenuti sono illustrati al successivo punto 16.2 del presente Disciplinare – relativamente al terzo capitolo “Esperienza, qualifiche e certificazioni in possesso dell’offerente, imprenditoria giovanile e inclusione sociale”.

La valutazione avverrà attribuendo discrezionalmente un punteggio – anche non intero (cioè con decimali) – variabile all’interno del range riportato fra parentesi, ai seguenti contenuti, sulla base della loro efficacia in termini di minimizzazione dell’impatto dell’opera o del suo processo realizzativo.:

- A. Esperienza acquisita nell’ambito di lavori analoghi [0 – 40];
- B. Certificazioni in possesso dell’offerente [0 – 30];
- C. Misure volte a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne [0 – 30].

Si procederà quindi a sommare i punteggi attribuiti ai suddetti aspetti e a dividere il risultato ottenuto per 100 (cento), arrotondando alla terza cifra decimale, ottenendo così, per l’offerta esaminata, il coefficiente, variabile fra zero e uno, relativo all’elemento T3.

### **Per l’elemento di valutazione T.4**

Ogni commissario esaminerà la relazione che costituisce la documentazione inerente all’offerta tecnica – i cui contenuti sono illustrati al successivo punto 16.2 del presente Disciplinare – relativamente al quarto capitolo “Durabilità e qualità dell’opera e del servizio di manutenzione successivo”.

La valutazione avverrà attribuendo discrezionalmente un punteggio – anche non intero (cioè con decimali) – variabile all’interno del range riportato fra parentesi, ai seguenti contenuti, sulla base degli aspetti prestazionali offerti e del loro approfondimento sotto il profilo tecnico:

- A. miglioramento delle caratteristiche dei materiali e delle finiture dei parapetti previsti a progetto [0 – 25];
- B. miglioramento delle caratteristiche dei materiali e delle finiture della pavimentazione stabilizzata drenante [0 – 20];
- C. miglioramento delle caratteristiche dei materiali e delle finiture dei corpi illuminanti [0 – 15];
- D. miglioramento delle opere impiantistiche [0 – 15]
- E. proposte integrative e/o migliorative del servizio di manutenzione successivo [0 – 25];

Si procederà quindi a sommare i punteggi attribuiti ai suddetti aspetti e a dividere il risultato ottenuto per 100 (cento), arrotondando alla terza cifra decimale, ottenendo così, per l'offerta esaminata, il coefficiente, variabile fra zero e uno, relativo all'elemento T.4.

Si precisa quanto segue:

1. la mancata presentazione di proposte relative ad uno o più degli elementi costituenti l'offerta tecnica non determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara, ma gli verrà assegnato, per tale/i elemento/i, un coefficiente pari a 0 (zero);
2. nel caso in cui le proposte migliorative presentate da un concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative, oppure configurino una vera e propria variante al progetto posto a base di gara (risultando pertanto non accettabili), o siano giudicate totalmente inammissibili rispetto ai contenuti degli elementi richiesti, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara, ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici come sopra indicato. In caso di aggiudicazione, tale concorrente dovrà eseguire l'intervento, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inammissibili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del progetto esecutivo posto a base di gara, senza che ciò assuma alcuna rilevanza rispetto all'offerta economica dell'aggiudicatario. La commissione giudicatrice, ai fini di quanto prima previsto, ne darà atto nei verbali delle sedute riservate.

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicatario sarà individuato tramite sorteggio pubblico.

#### **14 | INVERSIONE PROCEDIMENTALE DELLE BUSTE**

Per ragioni di snellezza e accelerazione del procedimento di gara, la Stazione Appaltante Sviluppo Genova si avvale dello strumento della c.d. "inversione procedimentale" disciplinata dall'art. 133 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 1 comma 3 L. 55/2019 (conversione con modificazioni in legge del D.L. 32/2019), come modificato dall'art. 8 comma 7 L. 120/2020 (conversione con modificazioni in legge del D.L. 76/2020), in forza del quale le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.

Pertanto le operazioni di gara si svolgeranno nell'ordine procedimentale meglio specificato nel seguente art. 19 e verrà espletata la verifica della documentazione amministrativa, solo dopo la formazione della graduatoria, nei confronti del concorrente primo in graduatoria, fatta salva la facoltà di procedere in tal senso anche nei confronti di uno o più operatori che seguono in graduatoria. Nei confronti di uno o più concorrenti della predetta graduatoria, dopo l'espletamento della verifica della documentazione amministrativa, potrà essere, se del caso, espletata la verifica di congruità dell'offerta, in accordo con quanto previsto al successivo art. 15.

#### **15 | VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA**

Il R.U.P. della procedura di gara procede a valutare la congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi all'offerta economica, sia quelli relativi all'offerta tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, ai sensi dell'art. 97 comma 3 D.Lgs. 50/2016.

Il R.U.P. della procedura di gara, a prescindere dall'ipotesi sopra citata, si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 comma 1 D.Lgs. 50/2016.

La valutazione di congruità avverrà ai sensi dell'art. 97 commi 4, 5, 6 e 7 D.Lgs. 50/2016.

Il R.U.P. della procedura di gara, se del caso, potrà avvalersi del supporto del consulente del lavoro di Sviluppo Genova per gli aspetti legati al costo della manodopera.

Sviluppo Genova si riserva la facoltà di procedere alla contemporanea verifica di tutte le offerte sospette di anomalia, come sopra individuate.

Il R.U.P. della procedura di gara esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e può richiedere precisazioni ed integrazioni, anche a più riprese, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il R.U.P. della procedura di gara esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 D.Lgs. 50/2016, le offerte che, all'esito delle valutazioni espletate in sede di verifica di congruità risultino incongrue e/o inaffidabili.

<b>16   MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE OFFERTE</b>
---

Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire alla Stazione Appaltante Sviluppo Genova S.p.A., **tassativamente**, entro le ore 17.30 del giorno **06/02/2023 esclusivamente** tramite la piattaforma telematica di cui al precedente art. 1.

**Eventuali offerte ricevute tramite strumenti diversi da tale piattaforma (ad es. PEC, raccomandata, corriere, ecc.) non saranno ammesse alla procedura di gara e, a tutti gli effetti, verranno considerate come non ricevute.**

È onere dei concorrenti avviare e concludere per tempo, e con la necessaria diligenza e precauzione, le operazioni di caricamento in piattaforma ed invio delle offerte, anche in considerazione di possibili disfunzioni dei sistemi di connettività impiegati, che comunque sono a rischio esclusivo dei concorrenti.

Il corretto e completo inserimento di tutta la documentazione richiesta rimane ad esclusivo rischio degli offerenti. **Trascorso il termine fissato per la ricezione, la citata piattaforma telematica non consentirà più la trasmissione di ulteriore documentazione** (eccetto ovviamente quanto eventualmente richiesto in sede di soccorso istruttorio).

Tutta la documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, salvo ove diversamente previsto, dovrà essere:

- prodotta in formato pdf (inteso in senso ampio, da includere anche pdf firmati digitalmente come p7m);
- sottoscritta digitalmente, con firma digitale in corso di validità, da parte dei legali rappresentanti o procuratori dell'operatore economico (in tal caso dovrà essere prodotta la relativa procura);
- resa e sottoscritta da tutti gli operatori economici coinvolti, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da trasmettere esclusivamente tramite piattaforma telematica è ripartita in tre sezioni, ovvero:

- **“Documentazione amministrativa”**
- **“Offerta tecnica”**
- **“Offerta economica”**

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

All'interno della documentazione amministrativa, tramite piattaforma telematica dovranno essere, **a pena di esclusione**, caricati i seguenti documenti:

1. **Domanda di partecipazione alla gara**, resa compilando il Modulo A disponibile nella documentazione di gara, che integra e completa il presente Disciplinare.

Si precisa che:

- la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le precisazioni sotto esposte, dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore.  
Il potere di rappresentanza del sottoscrittore dovrà essere dichiarato nel DGUE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio (è possibile presentare sottoscrivere un unico documento da parte di tutti i componenti o, in alternativa, presentare distinti documenti sottoscritti rispettivamente da ciascuno dei componenti);
- nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

2. **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, come indicato dall'art. 85 del Codice e secondo le linee guida espresse dalla Circolare n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente, dai seguenti soggetti:

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante o da diverso soggetto munito di idonei poteri;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta (ogni operatore economico dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente il proprio DGUE);
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) D.Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, all'occorrenza tramite apposito DGUE.

## **Il DGUE dovrà essere redatto conformemente alle seguenti indicazioni:**

- **Parte I** – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
- **Parte II** – Informazioni sull'operatore economico  
I concorrenti devono rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella presente Parte gli operatori che dispongano di qualificazione SOA dovranno dichiararne il possesso mediante compilazione del corrispondente punto.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

I concorrenti devono indicare la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

I concorrenti, per ciascun ausiliario dovranno allegare:

- DGUE in formato cartaceo o elettronico, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione integrativa sottoscritta dall'ausiliario, redatta utilizzando il Modulo B disponibile nella documentazione di gara, che integra e completa il presente Disciplinare;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 D.Lgs. 50/2016, sottoscritta dall'ausiliario, con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e **verso il Committente ASP Emanuele Brignole**, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva, di cui all'art. 89, comma 7 D.Lgs. 50/2016, sottoscritta dall'ausiliario, con la quale quest'ultimo attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associato o consorziato;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 D.Lgs. 50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, dovrà essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- PASSOE dell'ausiliario;

(In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list") dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del D.L. n. 78 del 3 maggio 2010, conv. in L. n. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del citato D.M. 14/12/2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.**

I concorrenti, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, devono indicare tutte le attività, o parti di attività, che si riservano di subappaltare.

- **Parte III** – Motivi di esclusione

Gli operatori economici dichiarare di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla vigente disciplina normativa (Sez. A-B-C-D).

- **Parte IV – Criteri di selezione**

Gli operatori economici devono rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. A tal fine si precisa che è possibile limitarsi alla compilazione della sezione  $\alpha$  fermo restando comunque l'onere di produrre la documentazione e le informazioni richieste dal presente art. 16.1.

- **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Gli operatori economici devono rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Si ribadisce che il DGUE deve essere compilato per quanto di competenza e sottoscritto digitalmente anche da eventuali ausiliari e da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento in caso di partecipazione in A.T.I. e, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) D. Lgs. 50/2016, dalle imprese esecutrice indicate dal consorzio.**

3. **dichiarazione integrativa**, resa compilando il **Modulo B** disponibile nella documentazione di gara, che integra e completa il presente Disciplinare.

**Nella predetta dichiarazione dovranno essere indicati tutti i soggetti che ricoprono cariche rilevanti ex art. 80 comma 3 D. Lgs. 50/2016, nonché i soggetti cessati da tali cariche nell'anno antecedente alla data di pubblicazione della presente procedura di gara.**

Si precisa che:

- la dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente, con le precisazioni sotto esposte, dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore. Il potere di rappresentanza del sottoscrittore dovrà essere dichiarato nel DGUE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) D. Lgs. 50/2016, la domanda dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del consorzio medesimo o da un procuratore;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

**Si ribadisce che il Modulo B deve essere compilato per quanto di competenza e sottoscritto digitalmente anche da eventuali ausiliari, da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento (in caso di partecipazione in A.T.I.) e, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) D. Lgs. 50/2016, dalle imprese esecutrici indicate dal consorzio (in caso di partecipazione come consorzio).**

4. **dichiarazione integrativa relativa al soggetto incaricato della progettazione (a prescindere dalla sua forma di partecipazione e dal rapporto con l'esecutore dell'intervento)**, resa compilando il **Modulo C** disponibile nella documentazione di gara, che integra e completa il presente Disciplinare, con allegata documentazione di cui all'art. 86 comma 4 e all. XVII parte I, D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che:

- la dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente, con le precisazioni sotto esposte, dal legale rappresentante del progettista o da un procuratore.
- nel caso di sub-raggruppamento temporaneo di progettisti, dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il sub-raggruppamento.

5. **documentazione relativa al possesso dei requisiti del soggetto incaricato della progettazione (a prescindere dalla sua forma di partecipazione e dal rapporto con l'esecutore dell'intervento)**, costituita alternativamente da:

- **Autodichiarazione** attestante il possesso di certificazione SOA valida anche per progettazione, con indicazione dei relativi riferimenti;

**oppure**

- **Tutta la seguente documentazione:**
  - a. Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7.3 inerenti a:
    - possesso dei requisiti di cui al D.M. 263/2016;
    - (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
    - (per i professionisti che espletano le attività di progettazione oggetto dell'appalto) iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del/i soggetto/i personalmente responsabile/i delle attività di progettazione e degli elaborati specialistici. A tal fine i concorrenti dovranno indicare nella modulistica di gara, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo dei professionisti incaricati.
  - b. Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7.3.i.;
  - c. Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7.3.ii.;

- d. Documentazione di cui all'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, D.Lgs. 50/2016, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7.3.iii.;
6. (per operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198) copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
7. **PassOE** di cui all'art. 2, c. 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP. **Si ribadisce che anche il/i progettista/i indicato/i (a prescindere dalla sua forma di partecipazione e dal rapporto con l'esecutore dell'intervento), gli eventuali ausiliari, gli operatori economici che compongono il raggruppamento (in caso di partecipazione in A.T.I.) e le imprese consorziate esecutrici indicate dal consorzio (in caso di partecipazione come consorzio) devono essere inclusi nel PassOE del concorrente. In particolare, per quanto attiene al/ai progettista/i, ai soli fini dell'acquisizione del PassOE, dovrà/dovranno essere indicato/i come mandante di raggruppamento temporaneo.**
8. **Garanzia provvisoria** di cui al precedente art. 11, unitamente alla documentazione a giustificazione delle eventuali riduzioni percentuali. Tale garanzia dovrà essere **sottoscritta digitalmente dal concorrente** (dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri di tutti gli operatori che compongono il concorrente, salvo il caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti ovvero di rete di imprese dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, per cui è sufficiente rispettivamente la sottoscrizione della mandataria/capofila o dell'organo comune) **e dal garante**. La mancata presentazione della predetta garanzia provvisoria e la sua mancanza di corretta sottoscrizione **è sanabile, solo se preesistente e comprovabile con documenti con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.**
9. **Attestato di sopralluogo** obbligatorio, con eventuale dichiarazione di **ratifica delle operazioni di sopralluogo** effettuate da uno o alcuni degli operatori economici che compongono il concorrente plurisoggettivo (ad es. A.T.I.), sottoscritta digitalmente dagli operatori che non hanno partecipato a tali operazioni di persona o tramite delega.
10. **ricevuta di versamento** del contributo a favore dell'ANAC, ammontante ad € 200,00 ai sensi della Legge n. 266 del 23/12/2005 e della Delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021 (utilizzando il codice identificativo gara di seguito riportato: **CIG 9560717940**).
- Le modalità per il pagamento del contributo sono reperibili presso il sito dell'ANAC, in particolare al link:  
<https://www.anticorruzione.it/-/contributi-in-sede-di-gara?redirect=%2Fchiedilo-ad-anac>

#### 11. Documento di identità del/dei sottoscrittore/i

<b>16.2</b>	<b>OFFERTA TECNICA</b>
-------------	------------------------

La presente busta, come meglio specificato nel seguito di questo articolo, dovrà contenere **a pena di esclusione** la “**Offerta tecnica**” del concorrente, da caricare sulla piattaforma telematica,

Detto documento dovrà essere redatto in conformità con quanto previsto al precedente art. 13 in merito all'offerta tecnica e potrà essere predisposto in un documento unico o scisso in più relazioni (T.1, T.2, T.3, T.4 o T.1.1, T.1.2, T.1.3, T.2.1, T.2.2, T.2.3, T.2.4, T.3.1, T.3.2, T.3.3, T.4.1, T.4.2,

T.4.3, T.4.4, T.4.5), fermo restando che sarà onere del concorrente sviluppare quanto richiesto in relazione ad ogni Elemento dell'offerta tecnica indicato al predetto art. 13.

Si ribadisce che la mancata presentazione dell'Offerta tecnica è causa di esclusione, mentre la mancata produzione di specifiche relazioni (in caso di presentazione in tale forma dell'offerta) o, comunque, di parti della relazione (in caso di presentazione di unica relazione) in merito agli Elementi dell'offerta tecnica di cui al precedente art. 13, comporterà l'assegnazione di un punteggio pari a 0 (zero) in relazione agli Elementi mancanti.

Si rammenta, altresì, che la mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione dell'offerta tecnica non sono sanabili tramite soccorso istruttorio.

Le soluzioni proposte dal concorrente dovranno risultare non inferiori, dal punto di vista tecnico-prestazionale, a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.

La proposta offerta dal concorrente:

- dovrà essere unica, chiara, non potrà far riferimento ad opzioni e non potrà determinare un aumento del costo posto a base di gara;
- non potrà configurare una variante sostanziale al progetto definitivo posto in gara, ma dovrà limitarsi a migliorie complementari e strumentali, finalizzate al miglioramento dell'intervento nel rispetto dell'impostazione del progetto definitivo posto a base di gara;
- non dovrà recare cambiamenti alle impostazioni progettuali dell'opera posta a base di gara che comportino modifiche di tracciato, forma, geometria dei manufatti previsti nel progetto definitivo o che richiedano nuove approvazioni edilizie/urbanistiche e/o ambientali, o che modifichino le prescrizioni impartite dagli Enti competenti in sede di approvazione del progetto.

Non saranno prese in considerazione, pertanto, proposte che non risponderanno ai vincoli sopra indicati.

La relazione o le relazioni, da redigersi con carattere non inferiore a corpo 11 e interlinea singola (con la precisazione che verrà tollerato uno scostamento non superiore a 0,5 rispetto al predetto corpo), non potrà/potranno eccedere complessivamente le **30 facciate totali**. Eventuali contenuti eccedenti il limite dimensionale di 30 facciate non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione con la specificazione che verrà preso prima in considerazione la parte relativa all'Elemento T.1, per poi proseguire con gli altri Elementi in ordine T.2.1, T.2.2, etc. Dal conteggio delle facciate sono escluse: la copertina (e, se presente, la facciata bianca nel retro), eventuali indici e la documentazione a corredo indicata nel seguito.

La relazione dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione a corredo:

- documentazione tecnica (es. schede prodotti, specifiche prestazionali, ecc.) relativa alle migliorie presentate;
- opportuna documentazione progettuale, illustrativa delle soluzioni migliorative proposte dal concorrente, redatta a livello di progettazione esecutiva.

Si precisa che gli elaborati dovranno essere prodotti in formato A3 o A4, a scelta del concorrente.

La relazione dovrà essere suddivisa in **quattro capitoli distinti** relativi rispettivamente agli elementi di valutazione **T.1 (Gestione del Progetto Esecutivo)** e **T.2 (Gestione e organizzazione del Cantiere)**, **T.3 (Esperienza, qualifiche e certificazioni in possesso dell'offerente, imprenditoria giovanile e inclusione sociale)** e **T.4 (Durabilità e qualità dell'opera e del servizio di manutenzione successivo)** richiamati all'art. 13 del presente Disciplinare e il cui contenuto viene esplicitato nel seguito.

### **T.1 – Gestione del Progetto Esecutivo**

Il concorrente dovrà proporre, in uno specifico capitolo articolato in tre sottoparagrafi:

1. l'organigramma previsto per il gruppo di progettazione, che oltre a confermare la presenza delle figure richieste espliciti un'eventuale implementazione delle professionalità presenti prevedendo ad esempio:
  - a. un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024;
  - b. un esperto in processi partecipativi e patti di collaborazione,
  - c. un giardiniere con esperienza di formazione.
2. Ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità attraverso la redazione, nell'ambito della progettazione esecutiva, di uno studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978 e uno studio LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita) secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 16627 descrivendo:
  - a. la metodologia di LCA e LCC che intende adottare;
  - b. gli strumenti tecnici di cui dispone (software, banche dati, BIM);
  - c. eventuali esperti di cui intende avvalersi;
  - d. organizzazione e cronoprogramma della valutazione del ciclo di vita
3. impegno ad eseguire le prestazioni migliorative in relazione alla modellazione BIM, prevedendo eventualmente:
  - a. implementazione del rilievo esistente;
  - b. implementazione del livello di definizione degli elaborati as built;

Ai fini della valutazione del contenuto dell'offerta del concorrente relativamente a questo elemento, si rimanda a quanto indicato al capitolo 13 del presente Disciplinare.

## **T.2 – Gestione e organizzazione del Cantiere**

Il concorrente dovrà illustrare, in uno specifico capitolo articolato in quattro sottoparagrafi:

1. eventuali proposte migliorative delle prestazioni ambientali del cantiere rispetto a quanto previsto dalla relazione CAM;
2. impegno a prevedere un incremento della percentuale in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere avviati a operazione di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero rispetto alla percentuale minima stabilita dal CAM pari al 70%;
3. proposta di ottimizzazione delle fasi di cantiere al fine di minimizzare gli impatti delle lavorazioni sulle attività delle associazioni presenti e in generale sulle attività operanti in aree limitrofe;
4. illustrazione delle modalità e dei sistemi che saranno adottati per la comunicazione e valorizzazione dell'intervento, con l'obiettivo di facilitare la comprensione delle fasi e dell'andamento dei lavori verso il pubblico e di efficientare la comunicazione anche con la Stazione Appaltante, ad esempio tramite:
  - a. creazione di uno specifico sito web (dovrà essere schematizzato il progetto dei contenuti, la cadenza prevista per l'aggiornamento);
  - b. predisposizione e installazione di materiale illustrativo "tradizionale" con rappresentazione dello stato alla fine dei lavori (pannelli, cartellonistica, ecc);

- c. predisposizione e installazione di fonti illustrative quali, ad es. schermi e maxischermi, che potranno fornire informazioni relative alle fasi di lavoro, alle limitazioni alla viabilità, alle zone di sosta per gli esercizi commerciali, alle fermate del bus ecc, dovrà essere indicato il numero dei dispositivi che si prevede di installare, la collocazione degli stessi e la previsione della cadenza prevista per l'aggiornamento delle informazioni;
- d. eventuali altre proposte innovative, quali a mero titolo esemplificativo, time lapse dell'intervento.

Ai fini della valutazione del contenuto dell'offerta del concorrente relativamente a questo elemento, si rimanda a quanto indicato al capitolo 13 del presente Disciplinare.

### **T.3 – Esperienza, qualifiche e certificazioni in possesso dell'offerente, imprenditoria giovanile e inclusione sociale**

Il concorrente dovrà illustrare, in uno specifico capitolo articolato in tre sottoparagrafi:

1. l'esperienza acquisita nell'ambito di lavori analoghi svolti negli ultimi 10 anni. Si precisa che, *in favor participationis*, per per tale arco temporale si intende il periodo compreso fra il 01/01/2012 ed il 31/12/2021 e fra il 01/01/2022 e la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e che i lavori svolti devono essere ultimati all'interno del predetto arco temporale, a prescindere dalla data del loro avvio;
2. le certificazioni in proprio possesso pertinenti alla natura del presente affidamento, quali ad esempio:
  - e. possesso certificazione UNI EN ISO 14001;
  - f. registrazione EMAS;
  - g. possesso certificato Cribis;
  - h. possesso certificazione UNI EN ISO 45001;
  - i. possesso certificazione UNI EN ISO 37001.
3. le misure adottate negli ultimi 5 anni e che intende adottare nell'immediato futuro volte a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne.

Ai fini della valutazione del contenuto dell'offerta del concorrente relativamente a questo elemento, si rimanda a quanto indicato al capitolo 13 del presente Disciplinare.

### **T.4 – Durabilità e qualità dell'opera e del servizio di manutenzione successivo**

Il concorrente dovrà illustrare, in uno specifico capitolo articolato in cinque sottoparagrafi:

1. le proposte di miglioramento delle caratteristiche dei materiali e delle finiture dei parapetti previsti a progetto (es. uso di cor-ten, inox);
2. le proposte di miglioramento delle caratteristiche dei materiali e delle finiture della pavimentazione stabilizzata drenante (es. soluzioni volte a minimizzare le componenti non riciclabili della lavorazione, migliore resa estetica);
3. le proposte di miglioramento delle caratteristiche dei materiali e delle finiture dei corpi illuminanti;
4. le proposte di miglioramento delle opere impiantistiche volte a migliorare le prestazioni e contenere gli oneri manutentivi;

5. le proposte integrative e/o migliorative del servizio di manutenzione successivo, quali ad esempio:
- a. frequenza delle manutenzioni;
  - b. impiego di fasce deboli nelle manutenzioni;
  - c. formazione sulle manutenzioni rivolta alle associazioni.

Ai fini della valutazione del contenuto dell'offerta del concorrente relativamente a questo elemento, si rimanda a quanto indicato al capitolo 13 del presente Disciplinare.

**Si rammenta che le migliori proposte dall'aggiudicatario nella propria offerta tecnica che saranno accettate dalla Stazione Appaltante, vincoleranno l'aggiudicatario medesimo, in sede esecutiva, ad adempiere al contratto in conformità alle predette migliorie, senza che per le stesse l'aggiudicatario possa vantare ulteriori compensi rispetto all'importo a corpo offerto in sede di gara.**

<b>16.3</b>	<b>OFFERTA ECONOMICA</b>
-------------	--------------------------

La presente busta, come meglio specificato nel seguito di questo articolo, dovrà contenere **a pena di esclusione** la documentazione che compone l'offerta economica, ossia il documento "**Dichiarazione di offerta economica**", redatto conformemente a quanto indicato nel seguito:

- Il documento dovrà essere completato in ogni sua parte, esplicitando, ex art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016, il ribasso complessivo offerto ed il conseguente prezzo globale offerto.
- **In caso di discordanza fra l'importo complessivo offerto ed il ribasso percentuale, prevale il ribasso percentuale.**
- **In caso di discordanza fra il ribasso percentuale indicato in cifre ed il ribasso percentuale indicato in lettere, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.**
- **In caso di mancata indicazione del ribasso percentuale in cifre o in lettere verrà preso in considerazione il valore indicato.**
- **In caso di mancata indicazione dell'importo offerto in cifre o in lettere verrà preso in considerazione il valore indicato.**
- **Nel caso in cui nel ribasso offerto fossero indicati più decimali, la Stazione Appaltante procede automaticamente a prendere solo in considerazione le prime tre cifre dopo la virgola, troncando le cifre decimali successive senza effettuare arrotondamenti.**
- **A pena di esclusione il documento, prima della presentazione dell'offerta, deve essere sottoscritto digitalmente:**
  - nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante o diverso soggetto munito di idonei poteri;
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
  - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016, dal consorzio medesimo;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

## 17 | SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica, nonché di quelle indicate espressamente come causa di esclusione non sanabile possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 D. Lgs. 50/2016.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e della dichiarazione integrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- **la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo, omessa indicazione dei mezzi e delle risorse messi a disposizione dall'operatore economico ausiliario a favore di quello ausiliato), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;**
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. 50/2016) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, comunque non superiore a dieci giorni, perché **a pena di esclusione** siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ogni eventuale richiesta di integrazione della documentazione ricevuta verrà formulata dalla Stazione Appaltante ai concorrenti interessati tramite la piattaforma telematica di cui al precedente art. 1.

Allo stesso modo i concorrenti dovranno, **a pena di esclusione**, produrre la documentazione richiesta caricandola sulla citata piattaforma telematica entro la data e l'orario stabiliti nella richiesta. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente potrà essere escluso dalla gara.

## **18 | COMMISSIONE DI GARA**

La Stazione Appaltante procederà a nominare, ai sensi di legge, la Commissione di Gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In capo ai commissari non sussistono cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 D,Lgs. 50/2016. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti.

La Stazione Appaltante pubblicherà sulla piattaforma telematica di cui al precedente art. 1 e sul proprio sito internet <http://www.sviluppogenova.com> nella sezione Bandi & Gare / Lavori i curricula dei commissari, ai sensi dell'art. 29, comma 1 D.Lgs. 50/2016.

## **19 | SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

Il giorno 08/02/2023 alle ore 10:00 presso la sede della Stazione Appaltante Sviluppo Genova S.p.A. in via San Giorgio 1 - Genova, in seduta pubblica, il RUP procederà a verificare la tempestiva trasmissione nelle modalità previste dal presente disciplinare della documentazione presentata dai concorrenti, dopodiché la Commissione di Gara procederà ad aprire le offerte tecniche visionandone il contenuto dal punto di vista estrinseco e formale ed escludendo, ove necessario, le eventuali offerte che presentano vizi o lacune per cui è prevista l'esclusione.

In una o più sedute riservate, la Commissione di Gara procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

La Stazione Appaltante darà notizia a tutti gli offerenti ammessi, tramite piattaforma elettronica, almeno due giorni naturali liberi prima della nuova data fissata, della data della successiva seduta pubblica nel corso della quale la Commissione di Gara renderà noti i punteggi assegnati alle offerte tecniche.

Nel corso della medesima o di altra seduta pubblica, convocata tramite piattaforma elettronica almeno due giorni naturali liberi prima della relativa data fissata, la Commissione di Gara procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte economiche, escludendo, ove necessario, le eventuali offerte che presentano vizi o lacune per cui è prevista l'esclusione ed assegnando i relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare e predisponendo la graduatoria dei concorrenti sulla base dei punteggi delle offerte tecniche ed economiche.

Nel corso della medesima o di altra seduta pubblica, convocata tramite piattaforma elettronica almeno due giorni naturali liberi prima della relativa data fissata, il RUP procederà alla verifica della documentazione amministrativa presentata dal concorrente primo nella predetta graduatoria e, eventualmente, di quella presentata da uno o più concorrenti che ricoprono le posizioni successive, eventualmente attivando procedura di soccorso istruttorio ove necessario.

In tal caso, verrà assegnato un termine non superiore a 10 giorni per la produzione della documentazione integrativa e fissata una nuova seduta pubblica, convocata tramite piattaforma elettronica almeno due giorni naturali liberi prima della relativa data fissata, in occasione della quale il RUP si esprimerà in merito alle ammissioni ed esclusioni dei concorrenti rispetto ai quali è stata verificata la documentazione amministrativa e procederà alternativamente alla formulazione della proposta di aggiudicazione o all'avvio della verifica di congruità di una o più offerte.

In caso di avvio della verifica di congruità, il RUP procederà in seduta riservata e verrà fissata una nuova seduta pubblica, convocata tramite piattaforma elettronica almeno due giorni naturali liberi prima della relativa data, in occasione della quale verranno resi noti gli esiti di tale verifica, si procederà all'esclusione delle eventuali offerte incongrue e verrà formulata proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione definitiva verrà disposta, in caso di esito favorevole delle opportune verifiche, dalla Stazione Appaltante e sarà comunicata a tutti i concorrenti ammessi tramite piattaforma telematica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Le eventuali sedute pubbliche ulteriori rispetto a quelle sopra indicate verranno fissate in corso di gara e ne verrà dato un congruo preavviso ai partecipanti tramite piattaforma telematica, pari ad almeno due giorni naturali liberi prima della nuova data fissata.

Nello stesso termine predetto e con le medesime modalità verrà data comunicazione delle date delle sedute eventualmente rimandate.

L'eventuale aggiornamento della seduta all'interno della medesima giornata verrà comunicato, dandone atto a verbale, direttamente durante la seduta.

**Tutte le sedute pubbliche inerenti alla presente procedura di gara verranno svolte esclusivamente in via telematica, senza l'accesso fisico da parte del pubblico agli uffici di Sviluppo Genova.**

**A tal fine si comunica che sarà ad ogni modo possibile, per chiunque vi abbia interesse, assistere da remoto alle sedute pubbliche partecipando alla "riunione" virtuale tramite il seguente link:**

<https://join.skype.com/HyH011WsYGY1>

**I concorrenti potranno, inoltre, seguire l'andamento delle operazioni di gara anche attraverso la piattaforma telematica indicata al precedente art. 1.**

**Si precisa espressamente che:**

- tramite piattaforma non sarà possibile visualizzare il contenuto della documentazione presentata dai concorrenti, ma unicamente il nome dei rispettivi file e lo stato di approvazione da parte della Stazione Appaltante (ad es. "approvato");
- la partecipazione alle sedute tramite piattaforma verrà considerata a tutti gli effetti come informale e pertanto non ne verrà dato atto a verbale;
- per quanto riguarda lo strumento di chat presente nella piattaforma telematica:
  - l'eventuale uso della chat non costituisce valido strumento di presentazione di quesiti o richieste;
  - quanto comunicato via chat dagli operatori economici non verrà riportato a verbale, salvo che la Stazione Appaltante non ritenga di procedere diversamente;
  - la Stazione Appaltante si riserva di non dare riscontro a quanto eventualmente comunicato via chat dagli operatori economici;
  - la chat è pubblica, per cui la Stazione Appaltante e tutti gli operatori collegati visualizzeranno in tempo reale quanto ivi comunicato.

## **19 | COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI**

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avverranno esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al precedente art. 1.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti che dovranno essere formulati in lingua italiana, da inoltrare alla Stazione Appaltante esclusivamente tramite la citata piattaforma telematica.

**Il termine per la presentazione dei quesiti tramite piattaforma telematica è fissato al 27/01/2023 ore 17:30. Eventuali quesiti successivi al predetto termine potranno essere inoltrati all'indirizzo pec [sviluppo@pec.it](mailto:sviluppo@pec.it), tuttavia per i medesimi non si garantisce risposta.**

Le risposte a tutte le richieste presentate tramite piattaforma telematica entro il termine predetto verranno fornite tramite la stessa entro il giorno **31/01/2023**. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sulla citata piattaforma telematica, all'interno delle FAQ.

Tutte le eventuali comunicazioni da parte di Sviluppo Genova S.p.A. si intendono regolarmente notificate a tutti gli operatori economici interessati mediante trasmissione, tramite piattaforma telematica, all'indirizzo PEC inserito dai concorrenti sulla piattaforma stessa.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente inserite in piattaforma.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione (ivi compreso anche l'esaurimento dello spazio di archiviazione della posta certificata del concorrente), dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante. In mancanza, Sviluppo Genova S.p.A. declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila o, comunque, al recapito indicato dal concorrente, si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi stabili, la comunicazione recapitata al consorzio o, comunque, al recapito indicato dal concorrente, si intende validamente resa anche a tutte le consorziate esecutrici indicate (e/o al consorzio qualora il recapito indicato fosse l'indirizzo di una consorziata esecutrice).

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i suoi subappaltatori.

Ogni comunicazione indirizzata al concorrente si intenderà regolarmente notificata anche al progettista incaricato, a prescindere dalla sua forma di partecipazione.

## **20 | SPESE PER LE PUBBLICAZIONI**

In conformità con quanto previsto all'art. 5 comma del D. M. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, le spese sostenute dalla Stazione Appaltante per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'esito della presente gara, dovranno essere rimborsate dall'Aggiudicatario.

Tale rimborso dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni da apposita comunicazione di Sviluppo Genova in cui verrà indicato l'esatto ammontare, che, al mero fine di fornire un ordine di grandezza, si prevede che orientativamente sia pari ad € 10.000,00.

## **21 | ALTRE INFORMAZIONI**

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

Sviluppo Genova S.p.A. potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, a seguito di sopravvenuti impedimenti tecnico amministrativi, ovvero per ragioni di pubblico interesse, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Sviluppo Genova S.p.A. si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Sviluppo Genova ricopre la funzione di Stazione Appaltante dell'intervento oggetto della presente procedura di gara, fino all'aggiudicazione dello stesso. La stipula del relativo contratto non rientra fra le funzioni attribuitele, spettando direttamente al Committente A.S.P. Emanuele Brignole.

Pertanto, l'eventuale mancata o ritardata sottoscrizione del contratto o qualsiasi questione relativa alla stipula dello stesso, non potrà in alcun modo essere ricondotta alla responsabilità di Sviluppo Genova S.p.A., né, pertanto, potrà generare alcun diritto in capo all'aggiudicatario nei confronti della Stazione Appaltante al risarcimento, indennizzo o diversa pretesa a qualunque titolo sollevata.

Nel caso in cui, per eventi sopravvenuti, non fosse possibile per fatto di terzi avere la disponibilità materiale delle aree oggetto dell'appalto ovvero venisse meno, in tutto o in parte, il finanziamento già concesso, il Committente si riserva sia di comunicare alla Stazione Appaltante Sviluppo Genova di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, sia, laddove l'aggiudicazione sia avvenuta, non stipulare il contratto, senza che né gli offerenti né l'aggiudicatario possano richiedere qualsivoglia indennizzo, risarcimento o rimborso.

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto di appalto, dovrà fornire al Committente A.S.P. Emanuele Brignole:

- garanzia definitiva ai sensi e con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e dall'art. 10.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, all'Aggiudicatario.  
Si rimanda ai sopra citati articoli del Codice e del C.S.A. per una più completa descrizione della disciplina e dei contenuti di tale garanzia.
- polizze assicurative ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 di cui all'art. 10.4 del Capitolato Speciale d'Appalto  
Si rimanda ai sopra citati articoli per una più completa descrizione della disciplina e dei contenuti di tale polizza assicurativa.
- polizza assicurativa a copertura di responsabilità civile professionale di cui al Par. II art. 4 della Linea Guida ANAC n. 1/2016 ed all'art. 10.3 del Capitolato Speciale d'Appalto  
Si rimanda ai sopra citati articoli per una più completa descrizione della disciplina e dei contenuti di tale polizza assicurativa.
- atto di costituzione con mandato collettivo di rappresentanza del concorrente plurisoggettivo non ancora costituito (ad es. R.T.I.), nelle forme previste dalla legge.

La perdita dei requisiti autocertificati in sede di gara comporteranno la revoca dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto di Sviluppo Genova S.p.A. ed A.S.P. Emanuele Brignole al risarcimento di ogni maggiore danno.

Il presente Disciplinare è volto a regolare in primo luogo gli aspetti procedurali della presente gara d'appalto. Per quanto non espressamente disciplinato in questa sede, si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto ed alla vigente disciplina normativa.

Genova, 22/12/2022